

STUDIO MENGUCCI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 17/06/2022

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 146/L/2022

OGGETTO: BONUS 200 EURO – MODALITA' DI RICHIESTA ED EROGAZIONE

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio del decreto-legge n. 50/2022, è stata finalmente definita la platea dei **beneficiari del bonus 200 euro** e sono state disciplinate le **modalità di erogazione** della misura nonché individuati i soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza e coloro che, invece, riceveranno l'indennità **"in automatico"**.

Non si tratta, quindi, solo di dipendenti, pensionati, disoccupati, ma anche di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, e lavoratori autonomi occasionali ex art.

2222 codice civile. Tra i destinatari della misura, anche gli autonomi professionisti; tuttavia, per queste categorie bisognerà ancora attendere il decreto attuativo.

Nel dettaglio, alla luce dei primi chiarimenti, le diverse modalità di richiesta ed erogazione per le seguenti categorie:

LAVORATORI DIPENDENTI

L'indennità una tantum per i **lavoratori dipendenti** è pari a 200 euro e verrà erogata dai datori di lavoro con la mensilità del mese di **luglio 2022**.

Il datore di lavoro procederà al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai lavoratori mediante **compensazione con le denunce contributive** di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, del mese di luglio 2022.

Le indicazioni saranno fornite dall'Inps. L'indennità, secondo il tenore letterale dell'articolo 31, comma 1, del decreto, spetta ai **lavoratori dipendenti in forza al mese di luglio 2022** con esclusione dei lavoratori domestici, questi ultimi, peraltro, già beneficiari dell'indennità prevista dall'articolo 32, comma 8 del decreto alle condizioni ivi previste.

Quanto ai requisiti soggettivi in capo ai lavoratori, dalla lettura del primo comma dell'articolo 31 salta subito all'occhio come la condizione di accesso all'indennità non sia legata al reddito imponibile percepito nel 2021 come, invece, previsto dall'articolo 32, ad esempio per i pensionati, ma sia invece legata alle **condizioni soggettive** previste da un altro provvedimento cui il legislatore rinvia.

I requisiti che consentono al lavoratore di beneficiare dell'indennità una tantum di 200 euro sono quelli relativi alla **decontribuzione di 0,8 punti percentuali** prevista a favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Più specificamente, "ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro".

La lettura della norma porta ad una prima riflessione sul significato da attribuire alla previsione che prevede il diritto al Bonus 200 euro a favore di "coloro che hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità".

A tal proposito, sorge il dubbio se per il diritto all'indennità sia necessario aver effettivamente beneficiato dell'esonero contributivo di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, oppure se sia sufficiente averne semplicemente diritto, a prescindere dell'effettiva applicazione dell'esonero da parte del datore di lavoro nelle mensilità individuate dal legislatore.

Il dubbio sorge per diverse ragioni. La prima riguarda le **tempistiche** che i datori di lavoro hanno avuto a disposizione per procedere al riconoscimento dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori. A tal fine, infatti, si è reso necessario attendere le istruzioni operative e contabili dell'Inps, giunte solo lo scorso 22 marzo con la diffusione della circolare n. 43.

Tale documento di prassi ha fornito le indicazioni per l'esposizione nelle denunce mensili dell'importo del beneficio contributivo che è potuta avvenire solo a partire da quelle del mese di competenza marzo 2022 con possibilità di esposizione degli arretrati nelle denunce correnti dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022.

Peraltro, l'utilizzo di **procedure informatiche** ha ulteriormente determinato un ritardo nell'avvio del recupero dell'esonero contributivo in quanto non tutte le aziende produttrici dei software si sono adeguate entro il primo quadrimestre, avendo l'Inps consentito - come già evidenziato - la possibilità di effettuare il conguaglio dei mesi pregressi anche con la denuncia di competenza di maggio 2022.

A parte le questioni operative legate ai tempi di aggiornamenti dei software, comunque, si ritiene che per il diritto all'indennità sia sufficiente l'acquisizione del diritto e quindi che il lavoratore abbia i requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 121, legge n. 234/2021 per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022 a prescindere dunque che l'esposizione dell'esonero contributivo sia effettivamente avvenuta ab origine in una delle denunce contributive mensili del periodo interessato.

Sotto il profilo procedurale, è previsto che il datore di lavoro proceda automaticamente al riconoscimento dell'indennità. Tuttavia, tale automaticità è in realtà subordinata ad una **preventiva dichiarazione da parte del lavoratore** di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del decreto.

Il lavoratore deve, cioè, dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico, del reddito di cittadinanza che danno luogo all'indennità di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del decreto. Filo conduttore dei tre articoli che regolano l'indennità, infatti, è che il riconoscimento può avvenire solo una volta (cfr allegato modello).

Pertanto, un soggetto che soddisfa il requisito previsto per l'indennità anche per più ipotesi regolate dagli articoli 31, 32 e 33, potrà beneficiarne una sola volta. A tal fine, è prevista una gerarchia tra le diverse tipologie di indennità previste. Il diritto all'indennità di cui all'articolo 32, comma 1, prevale rispetto a tutte le altre indennità previste, compresa quella dell'articolo 31. Qualora nel nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza sia presente un

soggetto cui spetta l'indennità di cui all'articolo 31 o 32, sono queste a prevalere. L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. È, pertanto, opportuno che i datori di lavoro si cautelino per evitare possibili plurimi riconoscimenti del bonus 200 euro che comporterebbero inevitabilmente recuperi in sede di controllo delle denunce mensili ai fini contributivi da parte dell'Inps.

Appare evidente che tale profilo potrà assumere particolari profili di criticità ove il rapporto di lavoro dovesse nel frattempo essere cessato in quanto il recupero dell'istituto verrà effettuato nei confronti del datore di lavoro per cui sarà poi quest'ultimo a dover recuperare l'indebitato nei confronti dell'ex dipendente.

L'indennità di 200 euro spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti indicati in precedenza a prescindere dalla durata dell'orario di lavoro.

Pertanto, anche nel caso di lavoratore con **contratto a tempo parziale**, l'indennità spetterà nella misura prevista. Il problema, invece, si pone nel caso di rapporti di lavoro instaurati dal mese di maggio 2022, in quanto il datore di lavoro non è evidentemente in possesso degli elementi che gli consentano la verifica del requisito di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, cioè il riconoscimento dell'esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022.

Il nodo da sciogliere è se nel mese di luglio 2022 in cui dovrà essere erogato il bonus, sarà onere del datore di lavoro verificare se nel corso del primo quadrimestre il dipendente aveva un contratto che gli dava diritto alla decontribuzione e se ne ha fruito in almeno in uno dei quattro mesi e in caso affermativo, con quale modalità.

Inoltre, secondo l'interpretazione letterale della norma è il **datore di lavoro**, con il quale sussiste il rapporto di lavoro nel mese di luglio, a dover riconoscere il bonus, ma si auspicano chiarimenti e modifiche in sede di conversione del decreto.

L'indennità una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Nell'allegato fac simile della dichiarazione si riporta il contenuto da rendere ai datori di lavoro.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

L'indennità spetta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – Co.co.co e Co.co.Org. di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022.

Sono previsti gli ulteriori requisiti:

- iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- non essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno luogo all'indennità di 200 euro;
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

L'indennità per detti lavoratori verrà erogata previa **domanda all'Inps e non anche tramite il Committente. Non si rende pertanto necessaria alcuna dichiarazione.**

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci